



**COMUNE DI GUASTALLA**  
Provincia di Reggio Emilia

\*\*\*\*\*

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**Deliberazione n. 110 del 13/11/2018**

**OGGETTO: CONVENZIONE TRA COMUNE DI GUASTALLA ED ASSOCIAZIONE PRO LOCO GUASTALLA PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' ESPOSITIVE ALL'INTERNO DELLA MANIFESTAZIONE FIERA DI S. CATERINA 2018**

L'anno **duemiladiciotto** addì **tedici** del mese di **novembre** alle ore **17:48** nella sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

VERONA CAMILLA	SINDACO	Presente
PAVESI IVANO	VICESINDACO	Presente
ARTONI MATTEO	ASSESSORE	Presente
LANZONI CHIARA	ASSESSORE	Presente
FORNASARI LUCA	ASSESSORE	Presente
NEGRI GLORIA	ASSESSORE	Presente

**Presenti n. 6**

**Assenti n. 0**

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE D'ARAIO MAURO che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, la Sig. VERONA CAMILLA che, riconosciuta valida la seduta per il numero legale di intervenuti, dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## AREA AFFARI ISTITUZIONALI - VICESEGRETARIO

\*\*\*\*\*

Oggetto: CONVENZIONE TRA COMUNE DI GUASTALLA ED ASSOCIAZIONE PRO LOCO GUASTALLA PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' ESPOSITIVE ALL'INTERNO DELLA MANIFESTAZIONE FIERA DI S. CATERINA 2018

### LA GIUNTA COMUNALE

DATO atto che è intenzione dell'Amministrazione Comunale proporre lo svolgimento della tradizionale Fiera di S. Caterina nel periodo dal 17 al 25 novembre 2018 e che tale manifestazione conferma il proprio obiettivo di promozione turistica e di valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, artistiche, storiche e culturali del nostro territorio;

PREMESSO che l'Amministrazione curerà direttamente la realizzazione del Luna Park in Piazza I Ragazzi del Po (dal 17 al 25 novembre 2018) e del Mercato Straordinario nelle aree del centro storico già concesse agli operatori commerciali su area pubblica con apposita concessione decennale il 24 e 25 novembre 2018;

CHE si ritiene opportuno implementare nei giorni 24 e 25 novembre 2018 le attività sopra descritte con un'area espositiva che aumenti l'offerta commerciale e l'attrazione turistica e che per la realizzazione di detta iniziativa si ritiene di avvalersi della collaborazione dell'Associazione Pro Guastalla, che si farà carico di allestire aree espositive in:

- Piazza Martiri Patrioti
- Viale Don Minzoni
- Via Cisa (nel tratto compreso tra Largo dei Mille e Viale Don Minzoni)
- Largo dei Mille
- Via Passerini
- Via Gonzaga da Largo dei Mille all'intersezione con Via Beccaria
- locali della Torre Civica

il tutto fatti salvi gli interessi pubblici sopravvenuti ed il rispetto degli accessi alle attività commerciali in sede fissa dislocate in queste aree;

CHE in particolare le tipologie espositive ospitate dovranno essere mirate alla valorizzazione del settore artistico, artigianale, agricolo, enogastronomico e dei prodotti tipici locali;

VISTA la Legge Regionale n° 5 del 25/03/2016 con cui la Regione Emilia-Romagna riconosce e promuove il ruolo delle Associazioni Pro Loco, con sede nel territorio regionale, dedite principalmente all'animazione turistica e alla valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, artistiche, storiche e culturali dei territori regionali. Visto in particolare l'Art. 6 della suddetta Legge, che prevede che i Comuni possono consultare le Pro Loco nella redazione dei programmi e dei progetti turistici locali e stipulare con esse convenzioni, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale n. 34 del 2002, che definiscano i criteri e le modalità di organizzazione o della gestione di eventi turistici locali, di gestione degli uffici per l'informazione e l'accoglienza dei turisti, di gestione delle attività di promozione sociale verso soggetti terzi, per l'utilizzo a titolo gratuito di locali ed

attrezzature del Comune, secondo quanto stabilito dall'articolo 8 della legge regionale n. 34 del 2002.

VISTO l'art. 4 comma 6 del D.L. 95/2012 convertito in legge 135/2012, che stabilisce quanto segue: "A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria. Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali";

DATO atto che l'Associazione Pro Loco Guastalla è iscritta in un'apposita sezione del Registro di cui all'articolo 4 della Legge Regionale n. 34 del 2002 (condizione indispensabile per accedere a contributi e stipulare convenzioni) e che si è resa disponibile a collaborare con l'Amministrazione Comunale nello svolgimento delle attività espositive collaterali alla realizzazione della Fiera di Santa Caterina 2018, come meglio descritte in precedenza;

RITENUTO pertanto che tale associazione abbia i requisiti per lo svolgimento e l'organizzazione delle attività di cui sopra, e dato atto che sarà cura dell'Amministrazione riconoscere all'Associazione, a fronte dell'attività svolta, un contributo economico non superiore ad € 5.000,00 da erogarsi al termine della manifestazione ed a presentazione di apposito rendiconto corredato dalle necessarie pezze giustificative delle spese sostenute, rimanendo comunque di competenza del Comune di Guastalla l'organizzazione del luna park e del mercato straordinario;

ACQUISITI, ed allegati, il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile dell'Area Affari Istituzionali e Relazioni col Pubblico, ed il parere di regolarità contabile espresso dal responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;

Con voti favorevoli unanimi resi nei modi di legge

#### DELIBERA

1) Per le motivazioni espresse in narrativa, di stipulare con l'Associazione Pro Loco Guastalla apposita Convenzione, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, per l'organizzazione di attività espositive nei giorni 24 e 25 novembre 2018 quali attività collaterali della Fiera di S. Caterina 2018, rimanendo comunque di competenza del Comune di Guastalla l'organizzazione del Luna Park e del mercato straordinario;

2) Di riconoscere all'Associazione Pro Loco Guastalla, a fronte dell'attività svolta, un contributo economico non superiore ad € 5.000,00, da erogarsi al termine della

manifestazione ed a presentazione di apposito rendiconto corredato dalle necessarie pezze giustificative delle spese sostenute;

3) di demandare al competente responsabile l'adozione degli atti amministrativi necessari;

4) di effettuare le verifiche del caso circa gli obblighi di pubblicazione del presente atto previsti dal D.Lgs. 14/3/2013, n.33;

5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del T.U. n.267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO  
VERONA CAMILLA

IL SEGRETARIO GENERALE  
D'ARAIO MAURO

# CONVENZIONE TRA COMUNE DI GUASTALLA ED ASSOCIAZIONE PRO LOCO GUASTALLA PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' ESPOSITIVE ALL'INTERNO DELLA MANIFESTAZIONE FIERA DI S. CATERINA 2018.

Premesso che:

E' intenzione dell'Amministrazione Comunale proporre lo svolgimento della annuale Fiera di S. Caterina nel periodo dal 17 al 25 novembre 2018 e che tale manifestazione conferma il proprio obiettivo di promozione turistica e di valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, artistiche, storiche e culturali del nostro territorio;

Che l'Amministrazione curerà direttamente la realizzazione del Luna Park in Piazza I Ragazzi del Po dal 17 al 25 novembre 2018 e del Mercato Straordinario da realizzarsi il 24 e 25 novembre 2018 nelle aree del centro storico già concesse agli operatori commerciali su area pubblica con apposita concessione decennale;

Che inoltre si ritiene opportuno implementare tali attività con un'area espositiva che aumenti l'offerta commerciale e l'attrazione turistica in occasione del mercato straordinario;

Tra

- il COMUNE DI GUASTALLA (di seguito solo Comune), con sede in Piazza Mazzini n.1, rappresentato dal Responsabile dell'Area Affari Istituzionali dott. Scaravelli Marco domiciliato ai fini della presente presso la sede comunale, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'ente (come da nomina del sindaco prot. n. 30368 del 29/12/2017)

e

- l'Associazione senza scopo di lucro denominata PRO LOCO GUASTALLA (di seguito solo Associazione) con sede a Guastalla, codice fiscale: 01389840354, nella persona del legale rappresentate Luciano Cavandoli, che dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Associazione;

Richiamate:

- la legge 11 agosto 1991 numero 266, "Legge quadro sul volontariato";
- la Legge Regionale n.5 del 25/03/2016 "Norme per la promozione e il sostegno delle Pro Loco . . ." con cui la Regione Emilia-Romagna riconosce e promuove il ruolo delle Associazioni Pro Loco, con sede nel territorio regionale, dedite principalmente all'animazione turistica e alla valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, artistiche, storiche e culturali dei territori regionali.
- il Codice civile; gli articoli 1, comma 1-bis, e 11 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi; il decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

Premesso altresì che:

- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati, per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- detto principio è sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a) dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997 numero 59 e dal comma 5 dell'articolo 3 del TUEL;
- quest'ultima norma dispone che "i comuni e le province [svolgano] le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";
- la legge 11 agosto 1991 numero 266, la "legge quadro sul volontariato" riconosce il valore sociale dell'attività di volontariato come "espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo" ed inoltre promuove lo sviluppo del volontariato salvaguardandone l'autonomia e favorendo

l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali (art. 1 legge 266/1991);

- la medesima legge quadro definisce attività di volontariato quella “prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà” (art. 2 della legge 266/1991);

- l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;

- l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;

- la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;

- la Regione Emilia-Romagna con la propria Legge n.5 del 25/03/2016 “Norme per la promozione e il sostegno delle Pro Loco . . .” riconosce e promuove il ruolo delle Associazioni Pro Loco, con sede nel territorio regionale, dedite principalmente all'animazione turistica e alla valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, artistiche, storiche e culturali dei territori regionali.

- l'articolo 7 della legge 266/1991 prevede che gli enti locali, e gli altri soggetti pubblici, possano stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato che “dimostrino attitudine e capacità operativa”;

- sempre l'articolo 7 della legge 266/1991 consente alle amministrazioni, in via eccezionale, di optare per una soluzione gestionale dei servizi diversa, sia rispetto al contratto d'appalto o di concessione, che rispetto alla gestione diretta “in economia” anche nella forma di “in house providing”;

- l'articolo 6 della Legge Regionale n. 5 del 25/03/2016, che prevede che i Comuni possono consultare le Pro Loco nella redazione dei programmi e dei progetti turistici locali e stipulare con esse convenzioni, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale n. 34 del 2002, che definiscano i criteri e le modalità di organizzazione o della gestione di eventi turistici locali, di gestione degli uffici per l'informazione e l'accoglienza dei turisti, di gestione delle attività di promozione sociale verso soggetti terzi, per l'utilizzo a titolo gratuito di locali ed attrezzature del Comune, secondo quanto stabilito dall'articolo 8 della legge regionale n. 34 del 2002.

Dato atto che:

- l'Associazione non lucrativa Pro Guastalla è iscritta in un'apposita sezione del Registro di cui all'articolo 4 della Legge Regionale n. 34 del 2002 (condizione indispensabile per accedere a contributi e stipulare convenzioni),

- che nei rapporti di collaborazione già intrattenuti con questo ente, e con altre realtà del territorio ha dimostrato “attitudine e capacità operativa”;

- e che si è resa disponibile a collaborare con l'Amministrazione Comunale nello svolgimento delle attività espositive collaterali alla realizzazione della Fiera di Santa Caterina 2018, come meglio descritte in seguito;

Tanto richiamato e premesso, Comune di Guastalla ed Associazione Pro Loco Guastalla, come sopra costituiti, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Richiami e premesse

Comune ed Associazione approvano i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente.

Articolo 2 – Oggetto

Applicando l'articolo 6 della Legge Regionale n.5 del 25/03/2016, l'articolo 7 della legge 266/1991 ed il principio di sussidiarietà orizzontale, il Comune si avvale dell'attività

dell'Associazione, quindi affida alla stessa la realizzazione delle attività espositive collaterali alla realizzazione della Fiera di Santa Caterina 2018, dettagliatamente descritte al successivo articolo 4.

#### Articolo 3 – Finalità e durata

Il Comune si avvale dell'attività dell'Associazione, con la finalità di arricchire l'offerta dell'esposizione commerciale della manifestazione denominata Fiera di Santa Caterina, nei giorni 24 e 25 novembre 2018, ed esclusivamente per la durata della manifestazione nell'edizione 2018, escludendo qualsiasi forma di proroga o rinnovo taciti della presente convenzione.

#### Articolo 4 – Impegni della Associazione

Sarà compito dell'Associazione:

- L'allestimento di aree espositive (fatti salvi interessi pubblici sopravvenuti e il rispetto degli accessi alle attività commerciali in sede fissa) in:
  - Piazza Martiri Patrioti
  - Viale Don Minzoni
  - Via Cisa (nel tratto compreso tra Largo dei Mille e Viale Don Minzoni)
  - Largo dei Mille
  - via Passerini
  - Via Gonzaga da Largo dei Mille all'intersezione con Via Beccaria
  - locali della Torre Civica

Le tipologie espositive ospitate dovranno essere mirate alla valorizzazione del settore artistico, artigianale, agricolo, enogastronomico e dei prodotti tipici locali; in modo particolare nei locali della Torre Civica dovrà essere svolto un evento volto alla valorizzazione dei prodotti enogastronomici.

- L'assunzione delle spese relative all'allestimento nelle aree espositive, dei quadri elettrici al servizio delle attività ospitate nelle suddette aree e la predisposizione di apposito allacciamento straordinario per la fornitura di corrente elettrica;
- La predisposizione, a propria discrezione, del servizio di vigilanza notturna.
- L'assunzione di apposite polizze assicurative per l'assunzione delle responsabilità per eventuali danni a persone ed a cose comunque provocati, anche dai propri collaboratori, nello svolgimento delle attività di cui sopra, restando comunque e sempre a proprio ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi, sollevando il Comune di Guastalla da ogni responsabilità verso i terzi, derivanti da inadempienze organizzative, o da fatti dolosi e /o colposi propri o altrui;
- L'assunzione degli oneri relativi alla COSAP per i giorni e per gli spazi pubblici di effettiva occupazione;
- L'osservanza, nello svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione, del codice di comportamento approvato dal Comune di Guastalla con deliberazione della Giunta Comunale n. 133/2013. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il presente accordo qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la violazione sia ritenuta grave.
- Presentare all'Amministrazione, al termine della manifestazione, un completo rendiconto della stessa corredato dalle necessarie pezze giustificative delle spese sostenute.

#### Articolo 5 – Impegni della Amministrazione

L'Amministrazione si impegna:

- nell'organizzazione diretta del Luna Park e del Mercato Straordinario della Fiera;
- all'assunzione delle spese tipografiche per manifesti/locandine pubblicitarie e alle relative spese per affissione e diffusione;

- alla predisposizione delle necessarie ordinanze in materia di circolazione ed utilizzo delle aree pubbliche;
- alla concessione delle aree destinate all'attività realizzata della Associazione;
- al riconoscimento all'Associazione, a fronte dell'attività svolta, di un contributo economico non superiore ad € 5.000,00 da erogarsi al termine della manifestazione ed a presentazione di apposito rendiconto corredato dalle necessarie pezze giustificative delle spese sostenute.

#### Articolo 6 – Norme finali

La presente non preclude all'Associazione l'accesso ai contributi annuali che il Comune eroga a norma del relativo regolamento ovvero in forza di altre eventuali convenzioni.

Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, il Comune ha facoltà di risolvere, con effetto immediato, la presente convenzione per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Associazione e/o qualora l'Associazione violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti.

I rapporti tra Comune ed Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile). In caso dovesse insorgere una controversia tra le parti circa l'applicazione della presente convenzione, queste ultime, svolto un tentativo di amichevole conciliazione, individuano quale unico arbitro il Segretario Comunale.

Per tutto quanto qui non previsto e normato, Comune ed Associazione rinviano al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

#### Articolo 12 - Spese contrattuali

Le spese, i diritti, le imposte riferibili alla stipula della presente sono a carico, in eguale misura, di entrambe le parti, che provvederanno altresì alla registrazione esclusivamente in caso d'uso (art. 6 del DPR 131/1986).

Comune ed Associazione hanno letto la presente e l'hanno ritenuta conforme alle loro volontà. Approvandola e confermandola in ogni paragrafo e articolo, la sottoscrivono.

Comune di Guastalla

Associazione Pro Loco Guastalla



**COMUNE DI GUASTALLA**  
**Provincia di Reggio Emilia**

**AREA AFFARI ISTITUZIONALI - VICESEGRETARIO**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Sulla proposta n. 2640/2018 dell'AREA AFFARI ISTITUZIONALI - VICESEGRETARIO ad oggetto: CONVENZIONE TRA COMUNE DI GUASTALLA ED ASSOCIAZIONE PRO LOCO GUASTALLA PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' ESPOSITIVE ALL'INTERNO DELLA MANIFESTAZIONE FIERA DI S. CATERINA 2018 si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Guastalla lì, 12/11/2018

Sottoscritto dal Responsabile d'Area/Settore  
(SCARAVELLI MARCO)  
*Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005*

**COMUNE DI GUASTALLA**  
**Provincia di Reggio Emilia**

**AREA AFFARI ISTITUZIONALI - VICESEGRETARIO**

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

sulla proposta n. 2640/2018 dell'AREA AFFARI ISTITUZIONALI - VICESEGRETARIO ad oggetto: CONVENZIONE TRA COMUNE DI GUASTALLA ED ASSOCIAZIONE PRO LOCO GUASTALLA PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' ESPOSITIVE ALL'INTERNO DELLA MANIFESTAZIONE FIERA DI S. CATERINA 2018 si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Guastalla lì, 13/11/2018

Sottoscritto dal Responsabile del Settore Finanziario  
(FERRETTI FABIO MASSIMO)  
*Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005*



**AREA AFFARI ISTITUZIONALI E RELAZIONI COL PUBBLICO**

**Servizio Segreteria**

Attestazione di Pubblicazione

Delibera N. 110 del 13/11/2018

AREA AFFARI ISTITUZIONALI - VICESEGRETARIO

**Oggetto:** CONVENZIONE TRA COMUNE DI GUASTALLA ED ASSOCIAZIONE PRO LOCO GUASTALLA PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' ESPOSITIVE ALL'INTERNO DELLA MANIFESTAZIONE FIERA DI S. CATERINA 2018.

Su conforme dichiarazione del messo notificatore, attesto che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15gg. Consecutivi, dal 23/11/2018 al 08/12/2018

Guastalla li, 11/12/2018

Sottoscritta dal Vicesegretario  
Scaravelli Dott.Marco  
con firma digitale ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005